




ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

9/2019



Presentato al Senato della Repubblica il DDL 1586/AS - GUALTIERI, recante il bilancio di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022, che prevede norme di particolare interesse per lo sport.

Pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate due risposte ad istanze di interpello in materia di compensi percepiti dagli amministratori di sodalizi sportivi dilettantistici (n. 452 del 30 ottobre u.s.) e di

esclusione dalla base imponibile ai fini IRES e IVA dei contributi straordinari versati dalle società per partecipare alle manifestazioni sportive (n. 453 del 30 ottobre u.s.).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 1° ottobre 2019, n. 110, avente ad oggetto l'assestamento del bilancio 2019, che prevede un incremento pari a 60 milioni di euro da destinarsi ai maggiori trasferimenti agli organismi sportivi.

1 Senato della Repubblica

- 1.1** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1586
Bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 5

2 Camera dei Deputati

- 2.1** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2220
Decreto fiscale 2019 7
- 2.2** ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 1939 e abbinate PDL
Legge "Salva mare" 8
- 2.3** PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 2142
Disposizioni sulla cittadinanza 9
- 2.4** PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 2235
Sviluppo dei territori montani 9

3 Gazzetta Ufficiale

- 3.1** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 SETTEMBRE 2019
Delega di funzioni in materia di sport al ministro on. Vincenzo Spadafora 10
- 3.2** C.I.P.E. - DELIBERA 24 LUGLIO 2019
Fondo "Sport e periferie" 11
- 3.3** LEGGE 2 NOVEMBRE 2019, N. 128 E TESTO COORDINATO
DEL D.L. 3 SETTEMBRE 2019, n. 101
Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali 12

4 Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 4.1** ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Lombardia - Legge 6 agosto 2019, n. 15
Finanziamenti per lo sport 13
- 4.2** ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Sicilia - Legge 6 agosto 2019, n. 14
Finanziamenti per lo sport 13
- 4.3** ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Veneto - Legge 8 agosto 2019, n. 35
Promozione del cicloturismo 14
- 4.4** ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Marche - Legge 31 luglio 2019, n. 24
Finanziamenti per lo sport 15
- 4.5** ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Abruzzo - Legge 23 agosto 2019, n. 31
Finanziamenti per lo sport 15
- 4.6** ESAME DI LEGGI REGIONALI - Provincia Autonoma di Trento - Legge 6 agosto 2019, n. 5
Disposizioni in materia di sport 16
- 4.7** ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge 6 agosto 2019, n. 13
Disposizioni in materia di sport 17

4.8	ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Sardegna - Legge 8 agosto 2019, n. 15 Finanziamenti per lo sport	18
4.9	ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Abruzzo - Legge 14 agosto 2019, n. 23 Finanziamenti per lo sport	19

5

Parlamento

5.1	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Corte dei conti Gestione finanziaria dell'AeCI	20
------------	---	----

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1586/AS - GUALTIERI

Stato: 1^a lettura

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Presentazione: 2 novembre 2019

Norme d'interesse:

Articoli 12, 20, 75, 85, 97

"Sport Bonus", Fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, Fondo "Sport e Periferie", Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni, Green mobility, Canone unico.

Il provvedimento contiene le misure necessarie alla realizzazione della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019.

A seguire, le norme di particolare interesse per lo sport.

SPORT BONUS (articolo 20, commi da 1 a 3)

Le norme recano la proroga al 2020 della disciplina dello "Sport Bonus", di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge di Bilancio 2019. Si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, e non rileva ai fini IRPEF e IRAP. Da ultimo, si rinvia alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, in quanto compatibili.

FONDO PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (articolo 20, comma 4)

La norma interviene sull'articolo 13, comma 5, del c.d. "decreto dignità", che prevede l'istituzione di un Fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello specifico, viene ampliato il novero dei soggetti beneficiari del fondo, attraverso l'inclusione delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva. La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse disponibili è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport.

FONDO "SPORT E PERIFERIE" (articolo 20, comma 5)

La norma concerne le risorse del Fondo "Sport e Periferie" trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del c.d. decreto "sblocca cantieri". A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, tali risorse vengono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del fondo. Fatte salve le procedure in corso, l'individuazione dei criteri

e delle modalità di gestione delle risorse assegnate al medesimo Ufficio per lo sport – nel rispetto delle finalità ancora attuali individuate dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185/2015, recante l’istituzione del fondo - è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

GREEN MOBILITY (articolo 12)

La norma dispone che, al fine di promuovere la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall’ISTAT, sono tenute, in misura non inferiore al 50%, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere dal 1° gennaio 2020 all’acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Tali disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. Sono esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.

RIMODULAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO (articolo 75)

La norma interviene sull’articolo 15 del TUIR, al fine modulare il riconoscimento delle detrazioni per oneri ivi previste in funzione di fasce di reddito complessivo, determinato al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle pertinenze. In particolare, tali detrazioni spettano in misura piena qualora il reddito non ecceda 120.000 euro; viceversa, spettano in misura decrescente - ad eccezione di alcuni oneri – per i redditi superiori a 120.000 euro, fino ad annullarsi in presenza di un reddito pari o superiore a 240.000 euro.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI (articolo 85)

La norma prevede che, ai fini IRPEF, la detrazione

dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative – salvo alcune eccezioni - spetti a condizione che l’onere sia sostenuto mediante strumenti tracciabili.

CANONE UNICO (articolo 97)

Le norme disciplinano l’unificazione in un solo canone della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

I presupposti del canone - istituito e regolamentato dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane – sono i seguenti: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Inoltre, vengono individuate alcune fattispecie in forza delle quali gli enti possono stabilire riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari (tra cui, quelle effettuate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. L’ente può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone, nel caso in cui dette occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari vengano realizzate con il proprio patrocinio) e sono fissate esenzioni per legge dal canone (tra cui, quella relativa ai messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge n. 289/2002, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti).

2.1 DECRETO FISCALE 2019

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2220/AC - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Norme d'interesse:
Articoli 24, 27 e 32

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 26 ottobre 2019

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
26 ottobre 2019

Relatrice: Carla RUOCCO (M5S)

Avvio iter Commissione: 30 ottobre 2019

Disposizioni in materia di giochi ed esenzione dall'IVA delle prestazioni didattiche.

4 novembre u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento e sta svolgendo un ciclo di audizioni informali. Il decreto-legge si compone di 60 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Per quanto di interesse, il Capo II interviene in materia di giochi e reca, tra l'altro, le seguenti misure:

- l'articolo 24, comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018, al fine di prorogare al 30 giugno 2020 il termine per indire la gara per l'attribuzione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. Inoltre, sono prorogate al 31 dicembre 2020 le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati e viene aumentato il costo della proroga sia per le sale scommesse sia per i "corner";
- l'articolo 27 istituisce e disciplina il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono

attività legate al gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitano tali attività. Sono tenuti all'iscrizione, tra l'altro, le seguenti categorie di operatori: concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati; titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati.

L'articolo 32 prevede all'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17, che ha chiarito la corretta interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, relativo alle esenzioni IVA. Nello specifico, il comma 1 modifica l'articolo 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, al fine di prevedere che l'esenzione non riguardi più le prestazioni didattiche di ogni genere ma sia limitata alle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 1939/AC - COSTA e abbinate PDL

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare").

Norme d'interesse:
Articoli 3

Stato: 1[^] lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 26 giugno 2019

Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):
5 luglio 2019

Relatori: Paola DEIANA (M5S)
e Rossella MURONI (LeU)

Avvio iter Commissione: 10 luglio 2019

Ultima seduta: 10 ottobre 2019

Avvio iter Assemblea: 14 ottobre 2019

Approvazione: 24 ottobre 2019

Campagne di pulizie per la raccolta volontaria dei rifiuti.

24 ottobre u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il provvedimento che persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 3, comma 3, individua i soggetti promotori delle campagne di pulizia per la raccolta volontaria dei rifiuti (tra cui le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e di diportisti, i

centri di immersione e di addestramento subacqueo).

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha espresso parere favorevole sull'**o.d.g. 9/1939-A/39 - RICCIARDI (M5S)**, recante l'impegno a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati a prevedere che nell'ambito del procedimento autorizzativo di eventi ed attività quali spettacoli, raduni, attività sportive, ricreative e similari realizzati sulle coste o in mare, l'autorità competente possa prescrivere apposite misure volte a contrastare l'utilizzo di materiali o oggetti che possano comportare, direttamente o indirettamente, la dispersione in mare di oggetti, anche mediante il getto o il rilascio in aria o sull'arenile degli stessi.

2.3 | DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2142/AC - PRESTIGIACOMO (FI-BP)**

Presentazione: 4 ottobre 2019
Testo in fase di pubblicazione

Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza per meriti sportivi.

2.4 | SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2235/AC - PAROLO (L-SP)**

Presentazione: 31 ottobre 2019
Testo in fase di pubblicazione

Legge quadro per lo sviluppo dei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

3.1 DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SPORT AL MINISTRO ON. VINCENZO SPADAFORA

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 settembre 2019**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
18 ottobre 2019 - Serie Generale n. 245

*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio,
on. Vincenzo SPADAFORA.*

Il provvedimento consta di 4 articoli.

Per quanto di interesse, l'articolo 3 delega il Ministro a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di:

- a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;
- b) cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'Unesco e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);
- c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi nonché altri enti e organizzazioni operanti nel settore dello sport;
- d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
- e) indirizzo e vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sui suoi eventuali organismi strumentali, sul Comitato italiano paralimpico (CIP), su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro dei beni e delle attività culturali, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; sull'Automobile Club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci;
- f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;
- g) coordinamento delle attività del Tavolo nazionale per la governance e delle connesse attività per la proposta, la concertazione e la definizione degli indirizzi di governance in materia di sport;
- h) promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;
- i) monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
- l) promozione delle misure per il riordino e il rafforzamento della disciplina delle scommesse sportive nonché per la prevenzione della manipolazione delle relative competizioni;
- m) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;
- n) cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi in materia di sport e con le competenti istituzioni nazionali e nelle attività di recepimento nell'ordinamento interno, nonché di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;
- o) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative;
- p) attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche;
- q) attività connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti,

in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico, di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.

Inoltre, dispone che per l'esercizio di tali funzioni il Ministro si avvalga dell'Ufficio per lo sport e della struttura di missione per gli anniversari nazionali e

gli eventi sportivi nazionali e internazionali fino alla data di cessazione della stessa.

Da ultimo, prevede che per il conseguimento degli obiettivi connessi all'esercizio delle medesime funzioni risulti altresì individuata quale entità funzionale la società «Sport e Salute S.p.a.».

3.2 FONDO "SPORT E PERIFERIE"

C.I.P.E. - Delibera 24 luglio 2019

Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020, Modifica articolazione finanziaria piano operativo sport e periferie (Delibera CIPE n. 16 del 2018 e Delibera CIPE n. 10 del 2019). (Delibera n. 45/2019).

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

29 ottobre 2019 - Serie Generale n. 254

Il provvedimento reca l'approvazione della seguente modifica dell'articolazione finanziaria del Piano operativo Sport e periferie:

- anno 2019: milioni di euro 45,00 (invariato);
- anno 2020: milioni di euro 40,00 (in luogo di 25,00);
- anno 2021: milioni di euro 60,00 (in luogo di 25,00);

- anno 2022: milioni di euro 60,00 (in luogo di 25,00);
- anno 2023: milioni di euro 25,00 (invariato);
- anno 2024: milioni di euro 10,00 (in luogo di 20,00);
- anno 2025: milioni di euro 10,00 (in luogo di 85,00).

Legge 2 novembre 2019, n. 128

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

2 novembre 2019 - Serie Generale n. 257

Testo coordinato del D.L. 3 settembre 2019, n. 101

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».

Il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con la legge di conversione n. 128/2019 è costituito da 29 articoli.

Per quanto di interesse, l'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, dispone l'esonero dal versamento del contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, previsto per le attività stagionali, anche in relazione all'attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune, destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, e alla gestione delle piste da sci.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha espresso parere favorevole sull'**o.d.g. 9/2203/127 (Testo**

modificato) - BINELLI (L-SP), recante l'impegno a valutare, nei limiti di finanza pubblica, la possibilità di inserire nell'elenco dei lavori usuranti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999 anche l'attività svolta dagli addetti all'esercizio, ispezione e manutenzione degli impianti a fune, dai conduttori di mezzi battipista e motoslitte, dagli addetti agli impianti di innevamento artificiale, dagli addetti alla manutenzione delle piste e del soccorso per ringiovanire l'età media del settore ed evitare che tali mansioni siano troppo gravose per i soggetti in età più avanzata ma ancora non sufficiente a conseguire la giusta pensione.

4.1 FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Lombardia

Legge 6 agosto 2019, n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali.

3 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 24 articoli ed interviene in diversi settori.

Per quanto di interesse, l'articolo 4, comma 5, autorizza l'accantonamento di euro 19.698.443 annui a decorrere dal 2020 e fino al 2026, in funzione dell'assegnazione dei Giochi olimpici e

paraolimpici invernali Milano - Cortina 2026 e agli impegni assunti dalla Regione, al fine di fornire adeguata garanzia alla copertura degli eventuali deficit del comitato organizzatore.

Inoltre, l'articolo 4, comma 25, in vista dei medesimi Giochi, autorizza la spesa di euro 200.000 da destinarsi ai grandi eventi di sport invernali del 2019 che vedono coinvolti atleti con disabilità sensoriali.

4.2 FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Sicilia

Legge 6 agosto 2019, n. 14

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.

3 ottobre u.s.

La legge consta di 15 articoli ed interviene in diversi settori.

Per quanto di interesse, l'articolo 12 stabilisce le modalità per il riparto delle risorse in favore di società sportive iscritte al CIP per attività agonistiche e non agonistiche, di cui all'articolo 8, comma 2,

della legge regionale n. 13/2019 (*"Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'"*).

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Veneto

Legge 8 agosto 2019, n. 35

Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands".

3 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che è costituito da 12 articoli e mira a promuovere il turismo in bicicletta.

In linea generale, la legge:

- individua uno specifico strumento di programmazione per la valorizzazione del cicloturismo, denominato Piano regionale di sviluppo del cicloturismo;
- dispone l'istituzione e l'aggiornamento - sentiti vari soggetti, tra cui la Federazione Ciclistica Italiana – del Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto e del Registro regionale degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto;
- disciplina la funzione di soggetto gestore di percorso cicloturistico o di un sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto;
- prevede la realizzazione di punti di sosta e di

ristoro lungo i percorsi cicloturistici e gli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto;

- istituisce il logo "Venice bike lands" e demanda alla Giunta regionale la definizione di vari aspetti, tra cui le modalità, i criteri e le condizioni per il relativo utilizzo da parte delle strutture ricettive per il cicloturismo, delle attività turistiche connesse al settore primario e di qualsiasi altra attività connessa al settore "bike";
- disciplina la formazione degli operatori del settore cicloturistico e, in particolare, di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti;
- istituisce l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici, con funzioni informative e conoscitive;
- stanZIA l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020.

4.4 FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Marche

Legge 31 luglio 2019, n. 24

Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 11 "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa", 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015", 3 ottobre 2018, n. 39 "Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento" e 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)".

3 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che si compone di 5 articoli e modifica alcune leggi regionali.

Per quanto di interesse, l'articolo 2, comma 2, interviene sulla legge regionale n. 51/2018 (*"Disposi-*

zioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche. Legge di stabilità 2019"), al fine di autorizzare la spesa di euro 30.000 per l'anno 2019 quale contributo straordinario all'associazione sportiva Poderosa Basket per la promozione turistica in occasione di eventi sportivi.

4.5 FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 23 agosto 2019, n. 31

Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento "Interamnia World Cup".

21 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che si compone di 2 articoli e reca la concessione al Comu-

ne di Teramo, per il 2019, di un contributo di 35.000 euro, quale compartecipazione ai costi diretti e indiretti derivanti dall'evento "Interamnia World Cup".

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Provincia Autonoma di Trento

Legge 6 agosto 2019, n. 5

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021.

3 ottobre u.s.

La legge consta di 53 articoli ed interviene in diversi settori.

Per quanto di interesse, l'articolo 29 dispone che la Provincia possa concorrere al finanziamento delle strutture sportive e di altre opere, attrezzature e impianti di competenza dei comuni connessi allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, autorizzando la spesa di 1.114.000 euro per l'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2030. Si rinvia ad una deliberazione della Giunta provinciale per l'approvazione dei criteri di finanziamento, che possono prevedere la copertura integrale dei costi.

L'articolo 30 interviene sulla legge provinciale n. 4/2016 (*"Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino"*) al fine di apportare le seguenti modifiche:

- inserire il riferimento al CIP in relazione alla definizione di attività sportiva, alla promozione

della conoscenza e della diffusione delle norme e dei regolamenti tecnici per l'impiantistica sportiva, alla composizione del Tavolo dello sport ed al finanziamento di solidarietà;

- riformulare la disciplina sui grandi eventi sportivi, anche allo scopo di comprendere quelli di carattere nazionale;
- definire le modalità di erogazione del contributo in favore dello sport dilettantistico giovanile;
- consentire alla Giunta provinciale di concedere contributi ai sodalizi sportivi dilettantistici per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto o l'accompagnamento di giovani atleti, autorizzando la spesa di 300.000 euro per il 2019;
- sostituire il riferimento alle comunità con quello agli enti locali nell'ambito della disciplina sulla realizzazione degli impianti.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, in relazione a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

3 ottobre u.s.

La legge consta di 17 articoli ed interviene in diversi settori.

Per quanto di particolare interesse:

- l'articolo 2, commi da 23 a 25, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere al Comune di Tarvisio un contributo di 60.000 euro per il 2019, finalizzato allo sviluppo del turismo sportivo invernale e della pratica sportiva dello sci nei territori montani, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali diretti al miglioramento degli immobili destinati alle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche;
- l'articolo 3, comma 31, definisce alcuni aspetti dell'attività di pesca non professionale, prevedendo, tra l'altro, che l'attività di pesca sportiva con i bilanciamenti rispetti i divieti temporanei di pesca e le limitazioni riepilogate nel Calendario di pesca sportiva;
- l'articolo 7, commi da 16 a 20, reca l'istituzione dell'Albo Circolo Virtuoso FVG, al fine di valorizzare con ogni idoneo strumento i privati che sostengono, anche attraverso sponsorizzazioni, attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo;
- l'articolo 7, comma 45, destina la spesa di 410.000 euro per il 2019, al fine di concedere contributi per manifestazioni sportive attraverso lo scorrimento di una specifica graduatoria;

- l'articolo 7, commi da 46 a 51, disciplina la conferma di quota parte dei contributi pluriennali concessi ai Comuni in attuazione di accordi di programma per la realizzazione di nuovi interventi destinati agli impianti sportivi oggetto dei medesimi accordi, fermo restando l'importo complessivamente concesso;
- l'articolo 7, commi da 52 a 55, reca la conferma del contributo già concesso in favore dell'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini per l'adeguamento degli spogliatoi del campo sportivo comunale;
- l'articolo 11, commi da 1 a 3, prevede la concessione di un contributo straordinario di 25.000 euro alla Confederazione delle organizzazioni slovene per il sostegno dell'iniziativa Europeada 2020 e di 25.000 euro all'Unione Culturale Economica Slovena per il sostegno dell'iniziativa XVIII Giochi dell'amicizia, al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività sportive;
- l'articolo 11, commi da 7 a 9, dispone il rifinanziamento di 245.000 euro del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti, tra l'altro, alle attività sportive degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, in relazione a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Sardegna

Legge 8 agosto 2019, n. 15

Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie.

10 ottobre u.s.

La legge consta di 14 articoli ed interviene in diversi settori.

Per quanto di interesse, l'articolo 10 autorizza per il 2019 la spesa di 3.450.000 euro per le seguenti finalità: organizzazione di determinate manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale; partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale; partecipazione a campionati nazionali; stipula di convenzioni con il CONI nelle sue varie articolazioni territoriali, con le federazioni sportive e con gli enti di promozione sportiva, con le società e le associazioni sportive ad essi affiliate; salvaguar-

dia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche.

Inoltre, viene stanziato l'importo di 50.000 euro per il 2019, destinato alle associazioni sportive che promuovono la partecipazione ad attività sportive non agonistiche anche al di fuori del territorio regionale, da parte di residenti in Sardegna iscritti al CIP ed affetti da determinate patologie, per il solo rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori. Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, in relazione a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 14 agosto 2019, n. 23

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale regionale nell'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed ulteriori disposizioni urgenti.

10 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che si compone di 10 articoli. Per quanto di interesse, l'articolo 6 autorizza il rifi-

nanziamento - di 367.520 euro per il 2019 - della legge regionale n. 10/2018 (articolo 3), al fine di sostenere le iniziative sportive di livello nazionale ed internazionale.

5.1 GESTIONE FINANZIARIA DELL'AECI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Corte dei conti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha inviato - ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259/1958 - la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Aero Club

d'Italia, per l'esercizio 2018 (Doc. XV, n. 215). La documentazione è stata trasmessa alle Commissioni Bilancio (V), Cultura (VII) e Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Bilancio (V) e Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.